



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott. Damiano Matarrelli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 300/2024 R.G.,

promossa da

Parte_1 in proprio e in qualità di Presidente della Commissione Elettorale per il rinnovo della *CP_1* *Controparte_2* di *CP_3*, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Semeraro;

- attore opponente-

contro

CP_4 in persona del Segretario Provinciale di *CP_3* Sig. *Controparte_5*, rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Gigante;

-convenuta opposta-

* * *

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 22.01.2024 *Parte_1*, in proprio e nella qualità di Presidente della Commissione Elettorale per il rinnovo della *CP_1* 2022 [...] *Parte_2*, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1630/2023 - R.G. 5779/2023 emesso dal Tribunale di Taranto su ricorso presentato dalla *CP_4* per la consegna di copia delle schede nulle relative alle elezioni *CP_1* c/o la *Parte_2* [...] di *CP_3* del 25.11.2022, nonché per il pagamento delle spese della procedura liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro 1.370,00 per compensi professionali oltre accessori.

A tal fine l'opponente adduceva la inammissibilità/improponibilità della domanda in sede monitoria dell'opposta per difetto di legittimazione passiva della Commissione Elettorale, perché finalizzata a semplice indagine esplorativa e mancanza di interesse all'azione,

nonché per appartenenza della controversia alla competenza arbitrale, innanzi alla quale era già stata azionata.

Assumeva altresì l'erroneità dell'ingiunzione relativa alla condanna alla corresponsione degli esborsi della procedura liquidati in € 286,00.

Chiedeva quindi: "1.) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Commissione Elettorale per il rinnovo della RSU-RLSA 22 Parte_2 e del sig.

Parte_1, in proprio e nella sua qualità rappresentata in atti;-- 2.) dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o infondata nel merito, quindi rigettare, la domanda proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti;-- 3.) Per lo effetto, dichiarare la nullità e/o la revoca del decreto ingiuntivo n. 1630/2023 del 28.11.2023 (R.G. 5779/2023) e revocarlo;--- 4.) ritenere, in via estremamente gradata, che la deducente non è tenuta a corrispondere la somma di €. 286,00 a titolo di rimborso del contributo unificato;-- 5.) condannare I Controparte_6 ingiungente in persona del suo legale rapp. p.t. al risarcimento del danno e al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti –rispettivamente- del primo e terzo comma dell'art. 96 c.p.c.;--- 6.) condannare la stessa CP_4 al pagamento delle spese e compensi del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore per anticipazione fattane".

Con comparsa di costituzione del 9 marzo 2024 si costituiva in giudizio la CP_7 contestando la fondatezza delle avverse eccezioni di difetto di legittimazione passiva e mancanza di interesse ad agire. Chiedeva a sua volta, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo n. 1630/2023 e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese.

Prodotta documentazione dalle parti e denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riveste carattere fondamentale ai fini del decidere la questione, fra tutte quelle poste all'attenzione del giudicante, concernente la verifica della appartenenza della controversia in esame alla competenza arbitrale.

A tal proposito va in primo luogo rilevato come l'art. 20 del il Testo Unico sulla Rappresentanza Controparte_8 CP_9e ^{Con} del 10.01.2014, che prevede che sui ricorsi promossi avverso le decisioni della Commissione elettorale si pronuncia il Comitato provinciale dei garanti, in effetti configuri una clausola compromissoria di arbitrato irrituale,

potendosi legittimamente desumere dal tenore letterale di tale disposizione che la stessa sia finalizzata a risolvere tale tipo di controversie esclusivamente in via negoziale.

E tanto è ancora più vero ove si consideri che (come esposto dalla attuale parte opposta nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo, in atti) in data 01.12.2022 (ovvero prima della proposizione del ricorso monitorio) la stessa parte opposta, proprio ai sensi di quanto disposto nel Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.01.2014, presentava ricorso al Comitato dei Garanti avverso la decisione della Commissione elettorale (concernente, nello specifico, la mancata attribuzione alla lista CP_4 di n. 2 voti inizialmente ritenuti validi e considerati nulli al termine delle operazioni di scrutinio), sul quale ricorso poi il Comitato dei Garanti, nella riunione appositamente convocata in data 17.01.2023, si pronunciava, rigettandolo, dopo aver preso visione delle schede in contestazione ed avere peraltro acquisito le valutazioni sul contenuto di tali schede espresse anche da parte del sig.

Parte_3 quale componete del Comitato dei garanti designato dalla stessa CP_11 nel pieno esercizio di tale suo diritto.

Sicché deve ritenersi l'improponibilità in sede giudiziale della domanda dell'opposta per preventiva accettazione della intervenuta decisione negoziale e rinuncia all'azione giudiziaria.

Fermo quanto innanzi, va in ogni caso condiviso quanto già statuito da Trib. Roma, ordinanza del 7 settembre 2015 emessa nel proc. n. 54200/15 R.G. (pure richiamata da parte opponente), secondo cui: *“le controversie concernenti le operazioni elettorali (...) non possono essere promosse nei confronti della Commissione elettorale, la quale non appare un autonomo centro di imputazione di posizioni giuridiche soggettive, essendo le organizzazioni sindacali gli enti titolari esclusivi del procedimento elettorale”*.

In definitiva, l'opposizione è fondata e va accolta.

Non si ritiene, ad ogni modo, che l'opposta abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave perché possa essere condannata al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.

La particolarità della questione trattata e la definizione della controversia nei termini sopra esposti giustificano infine la compensazione integrale tra le parti delle spese e compensi del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:

- Accoglie l'opposizione proposta da *Parte_1*, nella qualità in atti, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1630/2023 emesso dal Tribunale di Taranto su ricorso presentato dalla *CP_4*;
- compensa integralmente tra le parti le spese e i compensi del giudizio.

Taranto, 24.11.2025

Il Giudice On.
Dott. Damiano Matarrelli